



**OGGETTO: Procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva della tassa automobilistica regionale e di altre entrate regionali anche di natura non tributaria**

**VERBALE DELLA SEDUTA RISERVATA DEL 24.07.2018**

L'anno 2018, il giorno 24 luglio presso gli uffici del Servizio Gestione beni mobili servizi e Acquisti – Via Leonardo da Vinci n.6 - L'Aquila - il Seggio di gara composto da:

Dott.ssa Barbara Mascioletti - in qualità di RUP;  
Dott. Roberto Gaudieri - Dirigente stazione appaltante;  
Ing. Francesca Santini - Responsabile Ufficio appalti beni e servizi;

si riunisce in seduta riservata:

- al fine di sciogliere la riserva per l'ammissione alla gara del concorrente SO.GE.T. spa – Pescara che ha prodotto in sede di partecipazione specifiche dichiarazioni ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett.c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. relative alle situazioni ed eventi potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza di un grave illecito professionale.
- al fine di sciogliere la riserva per l'ammissione alla gara del concorrente ICA srl – Roma.

Relativamente al primo punto, preliminarmente il seggio di gara dà atto che non rilevano, ai fini di una possibile esclusione dalla procedura in oggetto, le esclusioni comminate alla SO.GE.T. spa dai Comuni di Bari e di Torre Annunziata "per mancata dichiarazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, del D.lgs. 50/2016" in quanto, per la procedura in parola, il concorrente SO.GE.T. spa ha correttamente fornito alla Regione Abruzzo le dichiarazioni previste ai sensi di legge.

Delle esclusioni dichiarate dalla SO.GE.T. spa viene presa visione dei relativi verbali di gara pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente delle home page istituzionali dei Comuni di Bari e di Torre Annunziata

Negli allegati al DGUE la SO.GE.T. spa ha dichiarato:

1. che il Comune di Oria con determinazione n. 609 del 8.06.2010 ha risolto unilateralmente un contratto in essere con SO.GE.T. spa, successivamente revocata in quanto, a seguito di transazione stragiudiziale, la risoluzione del contratto è divenuta non unilaterale ma consensuale (Delibera di G.M. 1.10.2010, determina dirigenziale n. 117/reg. settore e num 988/reg. generale del 1.10.2010);

2. che il Comune di Salerno ha emesso un provvedimento di irrogazione di penale per presunta errata riscossione tributo TARSU; avverso tale provvedimento SO.GE.T. spa ha proposto ricorso dinanzi al TAR Salerno R.G.N. 328/2017, tuttora pendente, ed ha comunque emesso nota di credito in favore dell'Ente ad integrale assolvimento della penale comminata. Tale evento è stato segnalato all'ANAC, che ha disposto annotazione nel Casellario Informativo degli Operatori Economici – tale annotazione non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare (cfr visura casellario ANAC del 14.06.2018 fornito da SO.GE.T. spa)

3. che il Comune di San Vitaliano (NA) ha emesso un provvedimento di irrogazione di penale di € 3.000,00 (Delibera di G.C. n. 64 del 24.05.2017) per presunta mancata attivazione del servizio "definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali" nel limite del mancato invio della comunicazione ai soggetti interessati della possibilità di avvalersi della definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali. Tale evento non è stato segnalato dalla S.A. all'ANAC. Rileva il concorrente che l'attività per cui è stata sanzionata non era prevista come obbligo nel contratto di concessione Rep. N. 4/2010 ed il Comune di San Vitaliano non ha mai affidato a SO.GE.T. spa il servizio oggetto di contestazione, come confermato nella stessa delibera di Giunta Comunale. Espone anche il concorrente che, per la mancata comunicazione di tale situazione, il Comune di Torre Annunziata, nella seduta del 19.04.2018 non ha ammesso SO.GE.T. spa alla gara identificata dal CIG 73712514C1; avverso tale decisione è stato proposto ricorso presso il TAR competente; il Comune ha segnalato ad ANAC l'esclusione dalla procedura ed al momento non risulta ancora avviato il procedimento



per l'eventuale iscrizione nel Casellario. Inoltre, anche il Comune di Bari, relativamente alla procedura con CIG 7227726C2B, nella seduta del 10.05.2018 ha ritenuto di non ammettere SO.GE.T. spa; la società si riserva di proporre ricorso giurisdizionale nei termini.

Per valutare la rilevanza delle fattispecie rappresentate, ai fini dell'applicazione dell'art. 80, comma 5 lett. c) e della valutazione di un ipotetico grave illecito professionale in capo a SO.GE.T. spa, viene esaminata la documentazione fornita dai Comuni di Oria e San Vitaliano a riscontro delle specifiche richieste formulate con note rispettivamente prott. 0185469/18 e 0185494/18 del 28.06.2018, ed il certificato del casellario degli operatori economici acquisito tramite AVCPass.

Si evidenzia che l'analoga richiesta al Comune di Salerno, prot. n. 0185486/18 del 28.06.2018, alla data odierna risulta senza riscontro, pertanto si è provveduto ad acquisire, direttamente da SO.GE.T. spa, il provvedimento di irrogazione della penale e gli atti processuali relativi al ricorso avente ad oggetto l'impugnazione (r.g.r. 328/2017) dinanzi al TAR Campania del suddetto provvedimento e della memoria di costituzione del Comune di Salerno.

Con riferimento alla penale irrogata dal **Comune di Salerno** impugnata dinanzi al TAR Campania:

Dal certificato del casellario si rileva che la violazione non comporta l'automatica esclusione dalla procedura di gara. La violazione segnalata ha per oggetto un provvedimento di irrogazione di una penale per errata esecuzione degli obblighi contrattuali avverso la quale SO.GE.T. spa ha presentato ricorso dinanzi al TAR Salerno R.G.N. 328/2017.

Come dichiarato da SO.GE.T. spa e verificato sul sito istituzionale del TAR di Salerno, il procedimento relativo al giudizio di contestazione è tutt'ora pendente.

In via preliminare, si deve osservare che l'art. 80, comma 5, lett. c), consente alle stazioni appaltanti di escludere da una procedura di affidamento di contratti pubblici i concorrenti in presenza di "gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità", con la precisazione che in tali ipotesi rientrano, tra l'altro, "significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata", la quale alternativamente non sia stata contestata in giudizio dall'appaltatore o - per venire al caso che interessa nel presente giudizio - sia stata "confermata all'esito di un giudizio".

Nel caso di specie, difetta appunto quest'ultimo presupposto, perché il giudizio amministrativo contro l'atto di irrogazione della penale, oggetto del menzionato ricorso al TAR Campania, non è di per sé significativo di grave illecito professionale tale da minare l'affidabilità del concorrente.

La citata disposizione del nuovo codice dei contratti pubblici non è da ritenersi riproduttiva dell'art. 38, comma 1, lett. f), del codice ora abrogato (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) e, dunque, non consente alle stazioni appaltanti di valutare discrezionalmente ed in modo autonomo la risoluzione disposta da altra stazione appaltante (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 27 aprile 2017, n. 1955).

L'elencazione dei gravi illeciti professionali contenuta nell'art. 80, comma 5, lett. c), dunque, non è tassativa, ma esemplificativa, come si evince dalla formula di apertura del periodo ("Tra questi rientrano...") recante l'elenco dei casi rientranti in questa nozione (in tal senso si è del resto espresso il Consiglio di Stato, nel parere del 3 novembre 2016, n. 2286, numero affare 1888 del 2016, reso sulle linee guida dell'ANAC recanti l'indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto d'appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lett. c), del codice).

Ma lo stesso ragionamento non può essere seguito nelle conseguenze finali che si possano desumere dalla natura esemplificativa delle ipotesi contemplate nell'elenco in questione; infatti, in base al criterio di interpretazione letterale della norma (ex art. 12 delle preleggi), si osserva che la disposizione in esame richiede espressamente ed esplicitamente che al provvedimento di risoluzione sia stata prestata acquiescenza o che lo stesso sia stato confermato in sede giurisdizionale.

Pertanto, la risoluzione rilevante ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50-2016 non può che derivare da una pronuncia di rigetto nel merito della relativa impugnazione divenuta inoppugnabile, come si evince dalla locuzione (ancorché atecnica) "all'esito di un giudizio".



Nel caso di specie il ricorso al TAR è tuttora pendente e, quindi, il provvedimento di irrogazione della penale del Comune di Salerno non può essere considerato significativo di gravi carenze nell'esecuzione di precedenti contratti.

A conclusioni analoghe si perviene attraverso l'ausilio delle Linee guida ANAC n. 6, di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «*Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice*», emanate in attuazione dell'art. 80, comma 13, D. lgs. n. 50/2016.

Al riguardo si dà atto che l'ANAC ha chiarito che:

«Rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice gli illeciti professionali gravi accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento. Al ricorrere dei presupposti di cui al periodo precedente, gli illeciti professionali gravi rilevano ai fini dell'esclusione dalle gare a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell'illecito».

Sulla scorta di detti criteri il seggio effettua una valutazione della gravità e della significatività dei comportamenti tenuti dal concorrente al fine di verificarne l'idoneità a incidere *"in concreto sull'integrità o affidabilità dell'operatore economico in considerazione della specifica attività che lo stesso sarà chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare"* operando un *apprezzamento complessivo del candidato. "Il requisito della gravità del fatto illecito deve essere valutato con riferimento all'idoneità dell'azione a incidere sul corretto svolgimento della prestazione contrattuale e, quindi, sull'interesse della stazione appaltante a contrarre con l'operatore economico. La valutazione dell'idoneità del comportamento a porre in dubbio l'integrità o affidabilità del concorrente ... deve essere effettuata con riferimento alle circostanze dei fatti, alla tipologia di violazione, alle conseguenze sanzionatorie, al tempo trascorso e alle eventuali recidive, il tutto in relazione all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto"*.

La commissione, riportandosi alla documentazione visionata alle valutazioni effettuate decide all'unanimità che le doverose dichiarazioni prodotte da SO.GE.T. spa ai sensi di legge ed i fatti ivi riportati non consentono di anticipare un giudizio di ricorrenza di gravi illeciti professionali, tali da poter escludere, per ciò solo, SO.GE.T. spa dalla partecipazione alle successive fasi di gara.

Quanto alla sanzione irrogata dal **COMUNE DI ORIA**:

Il seggio di gara non ritiene rilevante l'inadempimento relativo al 2010.

Attraverso l'esame della documentazione fornita dallo stesso Comune, la commissione prende atto che la risoluzione del contratto in argomento, per un inadempimento in materia di avvisi di accertamento TARSU (mancata predisposizione e omessa applicazione delle sanzioni), è avvenuta nel 2010, onde non ritiene sussistere alcuna incidenza sulla integrità ed affidabilità, in quanto la fattispecie non presenta la necessaria rilevanza temporale del triennio così come stabilita dalla Direttiva UE n.24/2014 e secondo indicazioni di cui al punto 5.1 e segg. delle linee guida ANAC n. 6/2017.

Quanto infine all'inadempimento addebitato a SO.GE.T. spa dal **COMUNE DI SAN VITALIANO**:

Tenuto conto che l'applicazione della penale da parte del Comune di San Vitaliano è contemplata nell'ipotesi indicata al punto 2.1.1.1 lettera b) delle predette linee guida ANAC, si rende necessario effettuare una valutazione sulla gravità dell'episodio di negligenza addebitato al concorrente al fine di verificarne l'idoneità ad incidere in concreto sulla sua integrità e affidabilità.

Circa la dichiarazione resa con riferimento ai rapporti contrattuali con il Comune di San Vitaliano si esamina la documentazione acquisita dal medesimo ente locale, contenente anche l'informazione della mancata contestazione in giudizio da parte del concessionario SO.GE.T. spa della sanzione comminatagli, oltre all'avviso ai contribuenti presente sull'home page istituzionale del medesimo Ente relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali effettuati dal Comune in sostituzione di SO.GE.T. spa.

Da tale esame si rileva che:

gli artt. 7 comma 2, 11 e 12 del *Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali* approvato con deliberazione consiliare del Comune di San Vitaliano n. 2 del 30.01.2017 pongono in capo al medesimo



Comune numerosi adempimenti di comunicazione/pubblicità ai debitori interessati, compresa la comunicazione preventiva;

l'avviso ai contribuenti presente sull'home page istituzionale del medesimo ente locale relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali è stato pubblicato a cura del Comune di San Vitaliano;

la nota trasmessa da SO.GE.T. spa con il prot. 15049 del 14.04.2017 in riscontro alla nota prot. 3121 del 05.05.2017 di contestazione e comunicazione di avvio del procedimento per applicazione di sanzioni da parte del Comune di San Vitaliano indica, tra i motivi di rigetto della contestazione *"che non è mai stata formalizzata a SO.GE.T. spa da parte del Comune di San Vitaliano una richiesta di offerta per il servizio di stampa e postalizzazione della comunicazione preventiva, come disposto nella comunicazione circolare sopra richiamata, anche al solo fine di quantizzare la cifra da impegnare sul bilancio comunale"*.

Preso atto delle giustificazioni fornite della SO.GE.T. spa fondate sulla impossibilità di esecuzione delle richieste del Comune di San Vitaliano in quanto, a suo dire, esse non sarebbero state contemplate nel contratto in essere tra le parti, ciò che deve costituire oggetto di valutazione del Seggio di gara è la rilevanza della sanzione irrogata con il provvedimento comunale ai fini della possibile incidenza sull'affidabilità morale del contraente.

In tal senso, considerato che l'ammontare della sanzione irrogata - indicata in Euro 3.000,00 - non è quella massima prevista da contratto, stabilita in 5.000,00 euro, non si può ritenere con una certa persuasività che l'inadempienza addebitata in capo all'esecutore del contratto fosse annoverabile tra le ipotesi di grave inadempimento contrattuale, per le quali il Comune di San Vitaliano avrebbe potuto peraltro procedere alla risoluzione contrattuale per grave inadempimento in danno della società SO.GE.T. spa.

Si ritiene, pertanto, che il provvedimento di irrogazione di quest'altra sanzione posta a carico di SO.GE.T. spa non possa oggettivamente identificare un "grave illecito professionale" rilevante ai fini della sua esclusione dalla gara de qua.

Relativamente ad ICA srl, in sede di esame della documentazione amministrativa, durante la seduta pubblica del 20.06.18, un rappresentante di un concorrente ha denunciato che uno dei servizi dichiarati mediante DGUE da ICA srl ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnica professionale (nello specifico, prestato a favore della Regione Molise) sarebbe stato svolto in R.T.I., circostanza questa non evidenziata in DGUE ma confermata dal rappresentante di ICA srl, presente alla seduta pubblica di gara - giuste risultanze di cui al verbale all'uopo redatto.

Inizialmente il seggio di gara stabiliva che avrebbe applicato il soccorso istruttorio mediante richiesta al concorrente ICA srl di integrare la dichiarazione relativa al volume di partite effettivamente gestite per conto della Regione Molise all'interno del Raggruppamento.

*In melius re perpensa*, alla luce di autorevole parere ANAC (cfr Comunicato del Presidente del 08/11/2017), secondo cui: " le stazioni appaltanti possono procedere al controllo della veridicità e sostanza delle autodichiarazioni fornite dai concorrenti in sede di gara ai fini della loro legittima ammissione", il seggio di gara ha ritenuto di svolgere approfondimenti istruttori.

Si riporta, per quanto d'interesse, in estratto il punto 4 del Comunicato ANAC :

- omississ ...:

**4. "La verifica delle dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione e sulla presenza delle condizioni di partecipazione"**

*In assenza di specifiche indicazioni del Codice in ordine ai tempi e alle modalità delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti sul possesso dei requisiti di partecipazione, è possibile ricavare indicazioni operative dal disposto dell'art. 85, comma 5, del Codice e dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000 (richiamato dal DGUE). Può affermarsi, quindi, che, ferma restando l'obbligatorietà del controllo sul primo classificato da effettuarsi prima dell'aggiudicazione dell'appalto, nelle precedenti fasi della procedura, le stazioni appaltanti sono tenute a verificare i requisiti generali e speciali, anche ai sensi dell'art.83, comma 8, del Codice, sulla base delle autodichiarazioni presentate dai concorrenti, di cui è verificata la completezza e conformità a quanto prescritto dal bando. Le stazioni appaltanti possono procedere al controllo della veridicità e sostanza di tali autodichiarazioni anche a campione e in tutti i casi*



*in cui ciò si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, ivi compresa l'ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse")*

La stazione appaltante ha quindi richiesto alla Regione Molise (nota prot. n RA/196329 del 10.07.2018) se la dichiarazione fornita dal concorrente ICA srl fosse rispondente e veritiera con riguardo:

- *"al valore delle partite prese in carico nell'anno 2017 pari ad € 30.773.209,77 ed al numero di partite gestite, sempre nell'anno 2017, indicato in n. 46.400 ingiunzioni",*
- se, così come emerso in seduta pubblica per l'apertura della busta A, la società ICA srl ha svolto/preso in carico/realizzato/ quanto sopra dichiarato in veste di mandataria di un raggruppamento temporaneo d'impresa;
- In tal caso di indicare, rispetto al suddetto valore dichiarato pari ad € 30.773.209,77, la quota direttamente gestita dalla ICA srl quale mandataria del raggruppamento.

Nel contempo, sul sito istituzionale della predetta Regione Molise, si è reperito l'"*Accordo quadro di cui all'art. 59 del D.lgs. 163/2006 per l'affidamento del servizio di supporto alla gestione e riscossione delle entrate tributarie ed extra tributarie degli enti locali della Regione Molise ivi compresa la gestione della tassa automobilistica regionale*" regolante i rapporti tra Regione Molise e il RTI ICA srl - Creset spa

Con nota prot. n. 93438/18 del 12.07.2018 la Regione Molise ha fornito riscontro come segue:

*"Con riferimento alla Vostra nota indicata in oggetto, si confermano le dichiarazioni della I.C.A. s.r.l. rese nel DGUE in merito al numero di partite ed al valore totale delle medesime, gestite per conto della regione Molise ai fini della riscossione coattiva della tassa automobilistica (anni di imposta 2008 - 2012, spedite con raccomandate aa.gg. durante il 2017).*

*La I.C.A. s.r.l. gestisce anche tale servizio di riscossione coattiva per la tassa automobilistica in R.T.I. con la Creset s.p.a. (c.f. e partita IVA 00868170143), in qualità di mandataria al 51%, come è possibile vedere a pag. 109 e 489 del file "pdf" riportante la scansione dell'Accordo quadro firmato con questa Regione il 09/12/15, già a Vostra conoscenza.*

*Non c'è un'esplicita suddivisione del valore della quota gestita direttamente in fase riscossione coattiva della tassa automobilistica da parte delle due Società."*

Sulla base di quanto sopra rappresentato dalla Regione Molise la stazione appaltante ha ritenuto di compiere ulteriori accertamenti istruttori al fine di sciogliere ogni dubbio sulla ripartizione interna tra l'R.T.I. - I.C.A. e Creset s.p.a. - delle prestazioni oggetto dell'aggiudicazione (tra cui sono ricompresi i servizi di riscossione coattiva delle tasse automobilistiche) dell'appalto della Regione Molise, al fine di acclarare la sussistenza, in capo al concorrente ICA srl, del requisito della diretta "presa in carico di servizi di riscossione coattiva" di cui alla *lex specialis*, nei limiti della quantificazione ivi prevista;

si è ritenuto pertanto di dover acquisire il "Regolamento di mandato" - indicato nell'atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ICA srl (Rep. 2459 del 25.11.2015) allegato all'Accordo Quadro, che disciplina la ripartizione dei servizi oggetto di incarico e le relative modalità, laddove è previsto che "i servizi saranno esercitati da ciascuna delle imprese riunite nella ripartizione e con le modalità definite nel regolamento di mandato" (tenuto conto che nella dichiarazione dell'offerta economica del 10.12.2014 presentata da I.C.A. s.r.l. e Creset s.p.a. nell'ambito dell'appalto indetto dalla Regione Molise risulta che l'esecuzione dell'attività dell'R.T.I. è ripartita all'interno dello stesso in corrispondenza della quota di partecipazione e che la I.C.A. s.r.l., in qualità di mandataria, detiene il 51%)

L'esame del regolamento del 4.2.2016, quale risulta fornito alla stazione appaltante da I.C.A. s.r.l. in data 24.07.2018 tramite PEC, evidenzia (art 1 ripartizione delle prestazioni) che le prestazioni oggetto dell'accordo quadro *"saranno ripartite equamente tra le due società"*, onde non è oggettivamente dubitabile che la I.C.A. s.r.l. non possieda la prescritta capacità tecnica, in quanto il requisito del valore di euro trenta milioni richiesto dalla *lex specialis* risulta sussistere in capo al predetto concorrente anche nell'ipotesi in cui



si riduca del 49% l'importo di € 30.773.209,77 (questo ultimo imputabile all'RTI e non al singolo concorrente).

Pertanto il seggio di gara ritiene che sommando il 49% del valore delle partite dichiarate per l'anno 2017 con gli ulteriori importi relativi agli altri anni 2015-2017 il requisito relativo alla presa in carico di partite per un volume almeno di 30 milioni è soddisfatto.

Il seggio di gara, riportandosi alla documentazione visionata alle valutazioni effettuate, ed in ossequio al principio del *favor participationis*, decide all'unanimità che I.C.A. s.r.l. e SO.GE.T. spa debbano essere ammessa alle successive fasi di gara.

Il RUP

dott.ssa Barbara Mascioletti

Dott. Roberto Gaudieri

Ing. Francesca Santini